



## LA CORTE COSTITUZIONALE

# Una garanzia pluralista al fianco del Quirinale

Istituzione coerente e fondamentale con i suoi interventi per raggiungere eguaglianza, solidarietà e convivenza

GIOVANNIMARIA FLICK

La Costituzione compie settantacinque anni; merita certamente un ringraziamento per come ha saputo guidare il nostro paese nel suo travagliato percorso a partire dalla guerra perduta, dalla Resistenza e dalla lotta al fascismo e dalla nascita della Repubblica. Una parte di quel ringraziamento va alla Corte costituzionale per il suo contributo determinante.

Una istituzione nuova, coerente con quelle delle altre democrazie, fondamentale con i suoi interventi per raggiungere gli obiettivi di eguaglianza, solidarietà e convivenza che sono centrali fra quelli proposti nei “principi fondamentali” della Costituzione. Quest’ultima scolpisce sinteticamente i compiti della Corte, garanzia costituzionale a fianco del Presidente della Repubblica, come testimonia anche fisicamente la contiguità fra il Quirinale e la “Consulta”; la composizione di essa; gli effetti

delle sue decisioni. La Costituzione rinvia invece alla legge costituzionale e ordinaria per il funzionamento della Corte.

È impossibile in questa sede riassumere i compiti della Corte e il modo in cui essa ha saputo svolgerli a partire dalla prima e fondamentale decisione (n. 1 del 1956).

La verifica della Corte sulla conformità o meno delle leggi ordinarie – sia statali che regionali – ai principi della Costituzione è stata condotta sempre con linearità e coerenza: sia nei casi di ricorso ad essa da parte del Governo o delle regioni; sia in quelli di rinvio ad essa da parte di un giudice perplesso sulla conformità a Costituzione di una legge ordinaria da applicare in un processo.

La risoluzione dei conflitti fra poteri dello Stato, fra esso e le Regioni o fra queste ultime, ha costantemente trovato ad opera della Corte una soluzione nella ricerca di una “leale collaborazione” fra i contendenti, in un giudizio politico nel contenuto e giuridico nelle sue modalità di svol-

gimento al pari della verifica sulla conformità o meno delle leggi alla Costituzione. Il giudizio sull’ammissibilità dei referendum popolari per abrogare totalmente o parzialmente una legge (gli unici allo stato previsti) è stata sempre condotta nel rispetto e nell’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 75 della Costituzione; se pure nell’ambito di una loro interpretazione che più volte ha sollevato perplessità e critiche di ordine politico.

La composizione della Corte, la designazione o elezione dei suoi giudici (1/3 dal Presidente della Repubblica, 1/3 dal Parlamento, 1/3 dalle magistrature superiori), la loro qualificazione e provenienza dalla giurisdizione, dalla professione e dall’accademia, sono garanzia di professionalità, di preparazione e competenza, di pluralismo. Senza per questo risolversi in “anomale” forme di rappresentanza politica o istituzionale.

L’originaria e troppo protratta assenza di giudici donne, nella loro lunga marcia verso la pari dignità sociale, è stata superata nella Corte consentendo l’acquisizione di una professionalità ricca di esperienza umana e sociale.

La collegialità come espressione del pluralismo essenziale per la saggezza delle decisioni; il rispetto di un self restraint dei poteri della Corte; la riflessione in corso sulla possibilità di superare l’unanimità tuttora richiesta per le sue decisioni e per valorizzare la c.d. “opinione dissenziente”; la capacità della Corte di “saper vedere” anche fisicamente la realtà di problemi sociali drammatici come il carcere o la scuola; la capacità di “saper far vedere” all’opinione culturale e pubblica il proprio compito e i suoi risultati di carattere sociale e culturale, superando un’“astrattezza” e una chiusura formali: sono tutti elementi che segnano il percorso della Corte nei più di sessanta anni del suo contributo all’attuazione di una Costituzione certamente ancora attuale, ma non attuata in gran parte. Quel percorso è caratterizzato da alcuni punti fermi del nostro cammino per la democrazia, la libertà, lo sviluppo del nostro Paese e il



no futuro. Si tratta della prima affermazione della Corte nel 1956: la sua giurisdizione a conoscere non solo della legislazione allora a venire, ma di quella precedente, segnatamente del periodo fascista. Ciò per il carattere dei principi affermati dalla Costituzione; precettivo, immediatamente vincolante e non soltanto programmatico.

Si tratta del continuo e impegnativo riconoscimento e consolidamento dei diritti civili e della progressiva affermazione, riconoscimento e tutela dei diritti sociali, in stretta connessione con i primi.

Si tratta dell'affermazione – in alcune ipotesi – della divergenza tra il momento della affermazione di incostituzionalità di talune leggi e quello dell'efficacia della sua pronuncia da parte della Corte, per consentire al Parlamento di provvedere alla loro sostituzione evitando “buchi” nella tutela dei diritti. Questo problema rischia di coinvolgere la Corte in polemiche sul rapporto con il Parlamento e sulla pretesa interferenza di essa in scel-

te politiche non di sua competenza.

Si tratta del dialogo avviato con saggezza dalla Corte con le altre fonti di giustizia europee e globali; nonché dell'impegno da essa dimostrato in nuove prospettive del presente e del futuro nei temi della transizione ecologica ed energetica e dell'equilibrio di bilancio.

Tanto basta, a me sembra, per dire “grazie e auguri” alla Corte per il presente e per i suoi prossimi settantacinque anni di vita. —

**La collegialità come espressione della complessità delle idee per la saggezza delle decisioni; il rispetto di un self restraint dei suoi poteri**

**L'originaria assenza di giudici donne è stata superata consentendo l'acquisizione di una professionalità ricca di esperienza**



## ARTICOLO *135*

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.